

Art. 1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese bolognesi al fine di sostenere l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e/o micro e mini eolici (eventualmente combinati a sistemi di accumulo) sui tetti, sulle coperture o nelle pertinenze degli immobili in cui si svolge l'attività aziendale, che siano individuati come sede/unità locale ubicata nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna e risultante dalla visura camerale.

Gli investimenti devono essere finalizzati principalmente all'autoconsumo dell'impresa ed alla riduzione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico, come suggerito dalla diagnosi energetica, redatta da tecnico abilitato in base alle linee guida ENEA per le PMI. Per le micro e piccole imprese che intendono dotarsi di nuovi impianti per la produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) con potenza installata non superiore a 15 KWp, la diagnosi energetica redatta ai sensi UNI CEI EN 16247 può essere sostituita dal monitoraggio dei consumi pregressi e dalla valutazione degli interventi più idonei per efficientare il proprio processo produttivo, tra cui l'installazione ed il corretto dimensionamento dell'impianto, ottenuti attraverso:

- il *tool* informatico gratuito e sviluppato da ENEA per facilitare la redazione delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese **ATENEA4SME**;
- l'adesione al servizio **Energy Scan** di Unioncamere E.R. e delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna: servizio di assistenza personalizzata finalizzato a **fornire** una fotografia "di primo livello" del profilo energetico aziendale, corredato di suggerimenti e approfondimenti sui principali interventi di risparmio energetico realizzabili;

Solo per le nuove attività o l'apertura di nuove unità locali, in assenza di storico dei consumi, la valutazione in merito al corretto dimensionamento dell'impianto potrà avvenire in base alla certificazione energetica dell'edificio (o porzione di edificio) a cui l'impianto dovrà fornire energia ed all'analisi dei consumi prospettici individuati in relazione al funzionamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del processo produttivo.

Il presente regolamento intende agevolare anche la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno energetico della singola impresa richiedente il contributo e risultante dalla diagnosi energetica, a condizione che l'impresa finanziata si impegni a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile entro il termine previsto per il collaudo finale dell'impianto. Questo nell'ottica di favorire la costituzione di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili – C.E.R. - **tra imprese**, che rispettino le seguenti condizioni : a) tutti i soggetti aderenti condividano la stessa cabina elettrica primaria, b) i soggetti aderenti alla C.E.R. siano imprese ed abbiano sede legale/unità locale operativa ubicata nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Le Comunità Energetiche rinnovabili sono costituite da un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l'obiettivo di generare anche benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale.

Art. 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese di qualunque settore economico, con sede legale e/o unità locali operative nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, ad eccezione:

- delle imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;
- delle imprese che hanno come attività prevalente quella individuata dai codici ATECO seguenti: **35.1** – produzione, trasmissione di energia elettrica; **68.1** – compravendita di beni immobili; **68.2** - affitto o gestione di immobili di proprietà o in leasing; **68.3** – attività immobiliari per conto terzi; **92.0** attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco.

In particolare le imprese richiedenti il contributo devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- essere MPMI**, con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, iscritte al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Bologna;
- non appartenere** al settore escluso della pesca e dell'acquacoltura;
- non avere come attività prevalente** quella individuata dai codici ATECO 32.1, 68.1, 68.2, 68.3, 92.0;
- essere attive ed aver comunicato** al Registro delle Imprese la data di inizio attività c/o l'ubicazione individuata per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da FER;
- avere in essere contratto/i di fornitura di energia elettrica** per usi non domestici, a cui risulti/no associati codici POD collegati all'ubicazione individuata per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da FER;
- essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna, **alla data di presentazione della domanda di contributo**. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
- non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;
- essere** in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
- non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- non essere destinatari** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- non avere** legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- essere** in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l'erogazione. Come specificato nell'art.3, ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili ¹ e alle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), riconoscendo il contributo pieno a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art. 7.

Al fine di favorire una rotazione nell'accesso ai contributi per la transazione energetica, le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere sul "BANDO CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"- anno 2023 - della Camera di commercio di Bologna, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per l'annualità 2024. In caso di presentazione la domanda verrà considerata irricevibile, senza avviare l'analisi di merito.

Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto, cumulo, cup.

Il fondo messo a disposizione per il presente regolamento è di **€ 1.000.000**.

I contributi sono assegnati a fondo perduto e sono calcolati in percentuale sul totale delle spese ammissibili.

L'intensità del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui all'art. 4.

Ogni impresa può presentare una sola domanda ed ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento - anche in presenza di più unità locali coinvolte nel progetto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o eolici-, nel limite massimo di **€ 20.000,00**.

Qualora il contributo venga richiesto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la cui energia prodotta sarà in parte destinata all'autoconsumo ed in parte destinato al consumo condiviso nell'ambito di una CER – costituita in forma di consorzio, cooperativa o altra forma legale ammessa – il limite massimo si intende elevato a **€ 30.000,00**.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a **€ 8.000,00**.

Qualora il contributo venga richiesto da impresa aderente o che intende aderire a una costituita o costituenda CER – consorzio o cooperativa, o altra forma legale ammessa – il limite minimo di spesa si intende elevato a **€ 30.000,00**.

DIVIETO DI CUMULO

Ciascuna impresa richiedente il contributo deve quindi presentare un'unica domanda, che comprenda gli interventi presso la sede ed eventuali unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna, tali interventi dovranno essere suggeriti dalla diagnosi energetica (o altra metodologia di analisi di cui all'art. 1) allegata alla domanda di contributo.

Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis*;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione.

L'agevolazione di cui al presente regolamento è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e la normativa di riferimento lo consenta.

¹ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (in sigla RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 - "le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso". L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. **Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche**, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

Le fatture emesse prima della data di concessione, o che comunque risultino emesse senza l'indicazione del CUP, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche

Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- **mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0) come integrazione della fattura precedentemente emessa** non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- **stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP** e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo

giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture cartacee

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento al CUP può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il **01/01/2024** e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il **30/09/2025**, allegando idonei preventivi o contratti già stipulati. I preventivi per la realizzazione degli impianti dovranno essere rilasciati solo da imprese in possesso delle abilitazioni previste dal DM 37/08, art.1 lettera A. Inoltre, nel caso specifico della realizzazione di impianti fotovoltaici, le imprese installatrici degli impianti dovranno essere in possesso di quelle specifiche richieste dal D. Lgs. n. 28/2011 - linea guida per tutti gli interventi che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici (cosiddetti "patentino" o "qualifica" FER) -:

- a) spese sostenute per la fornitura e l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o micro/mini eolici destinati prevalentemente all'autoconsumo del sito aziendale. Ai fini del presente contributo per prevalente si intende un autoconsumo su base annua di almeno il 70% dell'energia prodotta nel periodo, fatto salvo il consumo condiviso in una CER in cui tale soglia minima di autoconsumo si intende ridotta al 50%. Sono ammessi i costi accessori per il trasporto, l'installazione e gli oneri della sicurezza;
- b) spese tecniche inerenti all'intervento finanziato, quali ad esempio la diagnosi energetica, la progettazione, la direzione lavori, le spese di collaudo, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a);
- c) sistema di accumulo collegato all'impianto, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a);
- d) rimozione, con smaltimento, delle coperture in cemento amianto, nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a).

In caso di ammissione delle spese di cui al precedente punto d), le imprese si impegnano a smaltire le coperture cemento amianto nel rispetto delle vigenti norme ambientali.

E' ammissibile solo l'acquisto e l'installazione di impianti nuovi, non sono ammissibili adattamenti di impianti già esistenti. Le spese di cui alle lettere b), c), d) di cui sopra sono ammissibili solo se direttamente correlate a quelle di cui alla lettera a).

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto corrente e ricevuta di conto corrente postale. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa: comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di

interesse, sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

L'impresa beneficiaria si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna per un periodo di almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo e, per lo stesso periodo, a non alienare i beni oggetto dell'investimento. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

L'impianto di produzione di energia, così come l'eventuale sistema di accumulo, deve essere installato su un'unità immobiliare o pertinenza che al momento della presentazione della domanda di contributo sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata residua almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso è necessaria l'autorizzazione del proprietario all'installazione dell'impianto.

Qualora l'agevolazione sia concessa ad un'impresa che dichiari di far parte di una C.E.R. (o che dichiari l'intenzione di far parte di un C.E.R. in via di costituzione), nell'ambito della quale verrà condivisa l'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto della richiesta di contributo, l'impresa beneficiaria si obbliga a comunicare alla Camera di Commercio di Bologna l'eventuale recesso dall'accordo costitutivo della comunità energetica ed il conseguente utilizzo dell'impianto installato in via esclusiva per autoconsumo.

Art. 5. Spese non ammissibili, esclusioni e limitazioni

Sono comunque non ammissibili le seguenti categorie di spese:

- spese non riconducibili all'elenco di cui al precedente articolo;
- spese documentate da fatture che non rispettino le condizioni previste dall'art.3 per quanto riguarda l'inserimento del CUP;
- spese relative ad interventi da realizzare su fabbricati adibiti unicamente a deposito;
- spese per interventi realizzati in economia;
- spese per l'acquisto di materiali,
- spese per l'acquisto di beni usati;
- spese per operazioni di leasing;
- imposte e tasse;
- importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
- per l'acquisto di strumenti non strettamente collegati agli interventi ammissibili;
- per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- per estensione di garanzia di impianti o attrezzature;
- canoni di manutenzione, assistenza;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interessi di mora e interessi debitori;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e altri oneri di natura meramente finanziaria.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;
- imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.²

² Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate **dalle ore 11 del 8/04/2024 alle ore 13 del 30/04/2024**, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Con delibera di Giunta del 21/05/2024 viene disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 3 giugno 2024 alle ore 13 del 21 giugno 2024. Alle domande presentate nel periodo di riapertura termini viene destinata la quota residua del fondo disponibile dopo l'assegnazione del contributo alle imprese che hanno presentato una domanda ammissibile entro il termine originario (ore 13 del 30 aprile 2024).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data saranno respinte dal sistema.

Al **modulo base**, previsto dal sistema Webtelemaco, andrà allegato, a pena di esclusione:

- il **modulo delle dichiarazioni sostitutive** predisposto dall'ufficio e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, anch'esso **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute e da sostenere, la modalità e la data di pagamento.

La mancata allegazione dei moduli di cui sopra non è regolarizzabile in seguito, rappresentando questi gli elementi costitutivi ed essenziali della richiesta di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo, che sarà considerata irricevibile e per la quale non verrà attivato l'esame di merito.

Dovrà inoltre essere allegata, per la completezza della domanda di contributo, la seguente documentazione **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**:

- Copia diagnosi energetica ai sensi UNI CEI EN 16247, redatta da tecnico abilitato, da cui risulti il dimensionamento ottimale dell'impianto fotovoltaico per prevalenti esigenze di autoconsumo del sito aziendale, come indicato all'art.3. Le micro e piccole imprese per impianti di potenza installata non superiore a 15KWp potranno allegare, in alternativa alla copia delle diagnosi energetica di cui sopra, la seguente documentazione:
 - report finale "diagnosi energetica" elaborata con l'utilizzo del *tool* informatico **ATENEA4SME** di ENEA, con evidenza dei suggerimenti e approfondimenti sui principali interventi di risparmio energetico realizzabili, tra cui l'installazione dell'impianto;
 - report finale di consulenza del servizio **SCAN ENERGY**, assistenza personalizzata di Unioncamere E.R. e Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, finalizzata a fornire suggerimenti e approfondimenti sui principali interventi di risparmio energetico realizzabili, tra cui l'installazione dell'impianto;
 - solo per le nuove attività o l'apertura di nuove unità locali: certificazione energetica dell'edificio su cui verrà installato l'impianto e analisi prospettiva dei consumi previsti per lo svolgimento del processo produttivo.
- In caso di domanda presentata da impresa aderente o che intende aderire a CER:
 - atto d'impegno unilaterale ed irrevocabile a far parte di una CER entro la data di chiusura dei lavori di installazione dell'impianto e collaudo dello stesso, nonchè a realizzare, secondo quanto previsto dalla richiesta di contributo presentata, la condivisione dell'energia nelle forme previste dalla normativa vigente;
- Copia analogica delle fatture elettroniche in formato .pdf (foglio di stile) relative ai costi già sostenuti al momento di trasmissione della domanda (unico file .pdf), si ricorda che queste fatture, in base a quanto indicato all'art.3 in tema di CUP, dovranno essere regolarizzate

la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

con l'inserimento del CUP secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;

- Preventivi per i costi previsti dal progetto, relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file .pdf);
- Dossier fotografico per documentare lo stato dei tetti, delle coperture, delle pertinenze su cui verranno installati i pannelli fotovoltaici o le turbine dell'impianto;
- Qualora l'immobile sia di proprietà di un soggetto diverso dal richiedente: autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni (art.4).

Le domande di contributo in cui il modulo base e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo non si tiene conto dell'ordine cronologico dell'invio delle domande, sotto il profilo temporale le domande presentate nei termini di cui all'art. 6 sono tutte sullo stesso piano.

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e di quelle in possesso del rating di legalità, procedendo a riduzione proporzionale se i fondi disponibili non fossero sufficienti ad attribuire un contributo pieno a tali categorie di richiedenti. Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, procedendo a riduzione proporzionale del contributo di queste ultime se i fondi non consentono di riconoscere il contributo pieno.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali.

Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 3, 4 e 5, ed avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it nella sezione "Contributi della Camera di Commercio", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30/09/2025, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, la modalità e la data di pagamento delle stesse;
- le fatture elettroniche emesse e ricevute entro il termine indicato per l'invio della rendicontazione (tracciato .xml), emesse nel rispetto delle condizioni previste dall'art.3 per quanto riguarda l'inserimento del CUP in fattura;
- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;
- relazione riepilogativa finale dell'intervento firmata da tecnico abilitato, descrittiva degli elementi tecnici;
- certificato di collaudo dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto/copertura/pertinenza degli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'impresa installatrice;
- per impianti fino a 200 KWp di potenza installata: lettera conferma accettazione da parte Distributore della richiesta connessione dell'impianto iter semplificato art.3 comma 10, Decreto MISE 2015 e copia della comunicazione inviata allo stesso di fine lavori;
- dossier fotografico che documenti lo stato dei tetti e delle coperture su cui sono installati i pannelli fotovoltaici dell'impianto oggetto di finanziamento;
- in caso di rendicontazione presentata da impresa aderente o che abbia dichiarato di voler aderire a una CER:
 - copia atto costitutivo e statuto della CER a cui l'impresa abbia aderito, con evidenza dei partecipanti;
 - documentazione atta a dimostrare la realizzazione, secondo quanto previsto dalla richiesta di contributo presentata, della condivisione dell'energia nelle forme previste dalla normativa vigente. Ove la documentazione di cui al presente punto non risultasse in sede di rendicontazione il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore ad € 20.000,00, limite massimo previsto per gli impianti a carattere autonomo in cui sia certificato un autoconsumo pari ad almeno il 70% dell'energia prodotta.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione per costi ammissibili inferiori al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere - per almeno 24 mesi dalla trasmissione della pratica telematica di rendicontazione - presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzi il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

Art. 10. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio Camerale n. 16 del 14/05/2020, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 11. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.

33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzie, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi